

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA  
SERVIZIO COORDINAMENTO GIURIDICO

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma  
Posta Elettronica: [previmil@previmil.difesa.it](mailto:previmil@previmil.difesa.it)  
Posta Elettronica Certificata: [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it)  
P.d.C. 52212- 52217

All.:1;Ann://.

**OGGETTO:** Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

**A CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO**  
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA  
[cuse@postacert.difesa.it](mailto:cuse@postacert.difesa.it)

**COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE**  
SERVIZIO DI COMMISSARIATO - REPARTO AMMINISTRAZIONE  
2° UFFICIO  
[aerolog@postacert.difesa.it](mailto:aerolog@postacert.difesa.it)

**DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE**  
5° REPARTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO  
[maricommi.roma@postacert.difesa.it](mailto:maricommi.roma@postacert.difesa.it)

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**  
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO  
[cch39867@pec.carabinieri.it](mailto:cch39867@pec.carabinieri.it)

^^^^^^^^^^^^^^

1. Come è noto, nel Supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, è stata pubblicata la legge di bilancio indicata in oggetto che, all'art. 1, comma 211, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applichino i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sul reddito.  
La sopracitata norma recita testualmente che: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”*.
2. L'INPS, con messaggio n. 368 del 26 gennaio u.s., ha precisato che i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti riguardati dalle disposizioni ivi richiamate sono esentati dall'IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali; tuttavia, sui ratei di pensione del

2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016 posto che tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell'anno successivo a quello di riferimento.

L'esenzione fiscale e il rimborso delle ritenute già operate saranno applicati d'ufficio.

3. Per quanto precede, vogliono codesti Centri Amministrativi di F.A. assumere ogni iniziativa ritenuta utile ad acquisire le informazioni/documentazione necessarie a individuare gli aventi diritto al beneficio fiscale sopra indicato e conseguentemente applicare l'esenzione dall'IRPEF ai trattamenti pensionistici in pagamento per i quali codesti Centri svolgono funzioni di sostituto d'imposta ovvero segnalare l'esenzione stessa all'Inps in sede di trasmissione del modello PA04.
4. Per quanto concerne, infine, i trattamenti pensionistici in fase di liquidazione o "riliquidazione" da parte delle dipendenti unità organizzative, sarà cura delle stesse acquisire le informazioni/documentazione necessarie a individuare gli aventi diritto al beneficio fiscale in parola, apponendo sul decreto la seguente dicitura:  
*"A decorrere dal 01/01/2017 il presente trattamento di pensione è esente dall'IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016"*.
5. Si fa riserva di eventuali ulteriori indicazioni, anche alla luce di successivi messaggi dell'Istituto previdenziale al riguardo.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Maura PAOLOTTI

Per diramazione interna:

Ai direttori della 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> Divisione  
*e, p.c.*

AICAPO DEL II REPARTO